



**Ordinanza numero 39 del 28-09-2024**

Reg. Pub. n. 464

**Oggetto: PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA. MISURE DI CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025, CON VALIDITÀ DAL 01-10-2024 AL 30-04-2025.**

**Il Sindaco**

PREMESSO che:

- le sorgenti mobili sono la principale causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11-11-2004, ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA, aggiornato con Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19-04-2016);
- è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, IL Tavolo Tecnico Zonale Area metropolitana di Padova" (TTZ) della Provincia di Padova per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;
- nella riunione di TAVOLO tecnico Zonale Provinciale, secondo la disposizione n. 44 del 29-07-2024, sono state definite le azioni/provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione **inverno 2024- primavera 2025**;

Ritenuto di recepire e dare attuazione agli interventi tesi al contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10;

Ritenuto opportuno valutare per quanto concerne le limitazioni veicolari, le medie statistiche sulle percentuali di inquinanti della stazione rilevatrice più vicina al Comune di Villa Estense (Granze);

Considerate, pertanto, le disposizioni del T.T.Z. Provinciale per i comuni fuori agglomerato con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, **ALLEGATO C**;

VISTI:

- il D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**ORDINA**

**A) PERIODO INVERNALE dal 01-10-2024 al 30-04-2025 ATTENZIONE "LIVELLO VERDE"**

**1) Divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:**

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

**2) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli;**

**3) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;**

- 4) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- 5) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
  - la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
  - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore;
- 6) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);

#### **B) PRIMO LIVELLO ALLERTA "ARANCIONE"**

- 1) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- 2) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (ad esclusione dei falò rituali) fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*, di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 3) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- 4) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 5) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (*per il periodo dal 01/10/24 al 30/04/25*);
- 6) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- 7) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- 8) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- 9) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

#### **C) SECONDO LIVELLO DI ALLERTA "LIVELLO ROSSO"**

- 1) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- 2) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (ad esclusione falò rituali) fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*, di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 3) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- 4) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 5) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (*per il periodo dal 01/10/24 al 30/04/25*);

- 6) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- 7) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- 8) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- 9) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte, che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. n. 104 del 02-07-2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 gg dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto, oppure, in via straordinaria, entro 120 gg, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
F.to SALVAN DAVIDE